Servizio Pianificazione Urbanistica

Classificazione: M 01 - 20080000007

Arezzo, 29/05/2015

Provvedimento n. 1661

OGGETTO: **L.R. 10/11/2014 n. 65 "Norme in materia di governo del territorio" - Art. n. 62: Qualità degli insediamenti. Disposizioni applicative ai fini del rilascio o formazione dei titoli edilizi.**

Il Direttore

Vista la Legge Regionale 10/11/2014 n. 65 "Norme in materia di governo del territorio" pubblicata nel BURT del 12/11/2014 e in vigore dal 27/11/2014, ed in particolare l'art. n. 62 comma 4 della medesima che recita: *Sono opere di urbanizzazione primaria: a) strade, piazze, piste pedonali e ciclabili a servizio degli insediamenti; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche, urbane o industriali ed i connessi impianti di trattamento; d) opere e reti per la captazione, l'adduzione e la potabilizzazione ai fini dell'uso idropotabile; e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato; h) reti per il trasferimento dati.*

Vista la successiva nota emanata al riguardo dalla Regione Toscana – Direzione Generale Politiche Ambientali – Settore tutela e gestione delle acque e risorse idriche, di cui al prot. n. A00GRT – 100899/P.090.020 del 27/04/2015 con cui viene esplicitato che il trattamento di depurazione delle acque reflue, e non solo la loro raccolta ed il collettamento, debba obbligatoriamente essere garantito prima dell'attivarsi dell'insediamento;

Tenuto conto pertanto che ai fini del rilascio dei permessi di costruire e del deposito delle S.C.I.A. ai sensi rispettivamente dell'art. 134 e 135 della L.R. n. 65/2014, per gli insediamenti che necessitano di autorizzazione allo scarico non in fogna pubblica, la stessa debba essere acquisita - ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152 del 3.4.2006 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., nonchè della L.R. 31.5.2006 n. 20 e s.m.i., e del relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 46/R del 8.9.2008 - preventivamente al rilascio o al formarsi del relativo titolo edilizio, conformemente a quanto disposto dall'art. 62 comma 4 della stessa L.R. n. 65/2014;

Preso atto che non è stato approvato il Regolamento Comunale di cui all'art. 4 della L.R. 20/2006;

Rilevato che – per quanto premesso – la predetta autorizzazione debba configurarsi quale nulla osta o atto d'assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, ai sensi

dell'art. 142 comma 8 ovvero dell'art. 145 comma 2 lett. d) della L.R. 65/2014, recanti rispettivamente procedimento per il rilascio del permesso di costruire e disciplina della SCIA;

Ritenuto quindi fornire disposizioni applicative ai fini del rilascio o formazione dei titoli edilizi, in conseguenza del disposto normativo sopra richiamato;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, dando atto che la firma di questo provvedimento costituisce anche formulazione del parere di regolarità tecnica;

Visto
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- l'articolo 77 dello statuto;
- il decreto del Sindaco n. 20 del 31/01/2014, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Servizio pianificazione urbanistica;

DETERMINA

1) Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'art. 4 della L.R. 20/2006, ai fini del rilascio dei permessi di costruire e del deposito delle S.C.I.A. ai sensi rispettivamente dell'art. 134 e 135 della L.R. n. 65/2014, per gli interventi che necessitano di autorizzazione allo scarico non in fogna pubblica, la stessa debba essere acquisita - ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., nonchè della L.R. n. 20/2006 e del relativo regolamento D.P.G.R. n. 46/R-.2008 - preventivamente al rilascio o al formarsi del relativo titolo edilizio, conformemente a quanto disposto dall'art. 62 comma 4 della stessa L.R. n. 65/2014;

2) la predetta autorizzazione si configura quale nulla osta / atto d'assenso necessario per poter eseguire i lavori, ai sensi dell'art. 142 comma 8 ovvero dell'art. 145 comma 2 lett. d) della L.R. 65/2014, recanti rispettivamente procedimento per il rilascio del permesso di costruire e disciplina della SCIA;

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali, previa pubblicazione all'albo pretorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, si informa che contro il presente provvedimento e'ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore
Arch. Roberto Calussi

Il presente provvedimento è rilasciato in 5 esemplari originali così assegnati:
Segreteria Generale
Servizio Pianificazione urbanistica
Servizio Ambiente
Ufficio Edilizia

Ufficio Sportello Polivalente e Comunicazione
Ufficio Attività produttive, sviluppo economico e SUAP

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici

Settore "Tutela e gestione delle acque risorse idriche"

Prot. n.
da citare nella risposta
Allegati

Data

Risposta al foglio del
numero

Ai Sindaci della Toscana

All' Autorità Idrica Toscana

Ai Gestori del Servizio Idrico Integrato della Toscana

OGGETTO: Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 " Norme per il governo del territorio " . Opere di urbanizzazione primaria.

Si segnala che la nuova legge regionale di governo del territorio all' art. 62 " Qualità degli insediamenti - Regolamento " ,comma 4 , prevede esplicitamente che " *Sono opere di urbanizzazione primaria: ……..*
c) reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche , urbane o industriali ed i connessi impianti di trattamento*;*
d) opere e reti per la captazione, l'adduzione e la potabilizzazione ai fini dell'uso idropotabile;
…… "
tale disposizione è innovativa rispetto al disposto della precedente LR 1/2005 la quale, al comma 5 dell' art. 37 "Disposizioni generali per la tutela e valorizzazione degli insediamenti" prevedeva:
" 5. Sono opere di urbanizzazione primaria:
a) strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature ;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato. "
si viene così a disporre che **il trattamento di depurazione delle acque reflue**, **e non solo la loro raccolta ed il collettamento, debba obbligatoriamente essere garantito prima dell' attivarsi dell' insediamento.**

L' importanza delle opere di dette urbanizzazione primaria è ribadita dall'art. 4 " Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni. Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato"

roberto.calzolai@regione.toscana.it

Firenze, Via di Novoli 26
Tel. 055/4383260 Fax 055/4382410
http://www.regione.toscana.it

della LR 65/2014 che prevede al comma 10 *" 10. I nuovi insediamenti , gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi e i mutamenti delle destinazioni d'uso che comportano aumento del fabbisogno di dotazioni pubbliche sono in ogni caso subordinati all'esistenza delle condizioni che garantiscono le prestazioni necessarie alla corretta riproduzione del patrimonio territoriale o alla contestuale realizzazione degli interventi necessari a tal fine. Sono comunque da garantire l'accesso ai servizi di interesse pubblico e le prestazioni dei servizi stessi.* ***Sono, in ogni caso, assicurati****:*

a) ……..;

b) ***l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque****;*

…….. "

e confermata dalle disposizioni dell' art. 115 "Piani di lottizzazione" in merito agli oneri di urbanizzazione primaria ed alla validità dei titoli abilitativi in relazione alla realizzazione delle stesse.

Per quanto sopra esposto si richiama la necessità di una puntuale applicazione delle sopra esposte nuove disposizioni della LR 65/2014 che possono dare un notevole contributo sia alla risoluzione delle criticità esistenti in tema di depurazione degli agglomerati esistenti che ad evitare che si instaurino nuove situazioni di criticità. Occasioni per l'espletamento di tale puntuale applicazione potranno essere la revisione degli strumenti di pianificazione urbanistica effettuata dai Comuni in attuazione della nuova normativa da effettuarsi in modo coordinato con quanto previsto dalla programmazione dei Piani di Ambito e le modalità individuate in merito dall'Autorità Idrica Toscana

Certi della vostra collaborazione in materia si porgono distinti saluti

RC

Il Responsabile del Settore
ing. Franco Gallori